

Investimenti aree svantaggiate – Precisazioni ministeriali

26 Luglio 2002

Si fa seguito ai documenti [DL Omnibus – Agevolazioni per gli investimenti in aree svantaggiate e altre misure fiscali del 9 luglio 2002](#) e [Agevolazioni aree svantaggiate Specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle istanze del 23 luglio 2002](#) per trasmettere la [Circolare dell'Agenzia delle Entrate 24 luglio 2002, n.59/E](#) che fornisce i necessari chiarimenti in tema di nuova disciplina del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art.8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come da ultimo modificato dall'art.10 del D.L. 8 luglio 2002, n.138.

In particolare, si segnalano i seguenti chiarimenti:

- Ø l'istanza, a pena di disconoscimento del beneficio, deve essere **trasmessa prima dell'avvio della realizzazione** dell'investimento;
- Ø per «**avvio della realizzazione**» s'intende **l'inizio delle attività** per i lavori in economia e l'emissione del buono d'ordine per l'acquisto del bene a titolo derivativo o in caso di appalto. L'emissione del buono d'ordine, come affermato dall'ANCE, è soddisfatta dalla **sottoscrizione di qualsivoglia contratto, atto o documento**, in uso nella pratica commerciale, purchè **impegnativo tra le parti e**, comprovante in modo non equivoco, l'inizio della realizzazione dell'investimento;
- Ø le **modifiche** apportate dal D.L. 138/2002 alla formulazione dell'art.8 della legge 388/2000 **si applicano agli investimenti da avviare successivamente all'8 luglio 2002**, data di entrata in vigore del citato provvedimento. Ciò implica che, nell'ipotesi di investimenti il cui relativo contratto sia stato stipulato prima di tale data, risulta applicabile la disciplina previgente, anche se il momento rilevante ai fini della maturazione del credito d'imposta (ossia la consegna per i beni mobili; la stipula dell'atto o, se diversa o successiva, la data del trasferimento della proprietà per gli immobili; l'ultimazione dei lavori per la prestazione di servizi, oppure l'accettazione del primo stato di avanzamento lavori, quando è prevista contrattualmente la redazione dei S.A.L.) avviene successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- Ø nel caso in cui, nel corso del medesimo periodo d'imposta, vengano realizzati **investimenti diversi, in parte agevolati con la disciplina previgente ed in parte secondo le nuove disposizioni applicabili dopo l'8 luglio**, ai fini del calcolo degli investimenti netti agevolabili, si deve **ripartire l'ammontare delle dismissioni e degli ammortamenti in proporzione** all'entità degli investimenti lordi agevolati con le due diverse discipline;
- Ø il **credito d'imposta** può essere **utilizzato sin dalla prima data di versamento successiva al momento di realizzazione dell'investimento**, purchè sia decorso il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto per la formazione del silenzio-assenso, fatta salva l'ipotesi di diniego da parte dell'Amministrazione.

A tal fine si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, con [Risoluzione n.249/E del 25 luglio 2002](#) ha istituito il seguente codice tributo per l'utilizzazione del credito, da indicare nel modello F24:

6742, denominato **“Credito d'imposta per gli investimenti in aree svantaggiate - Art.10 del decreto legge 8 luglio 2002,n.138”**;

- Ø la **fruizione del credito d'imposta** di cui al suddetto art.8 è **compatibile con la detassazione del reddito di cui agli artt.4 e 5 della legge 383/2001** (cd “Tremonti-bis”) limitatamente agli investimenti realizzati a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. 138/2002 (8 luglio 2002).

Nel caso in cui il contribuente abbia fruito del credito d'imposta di cui all'art.8 per gli investimenti realizzati in tutto il periodo d'imposta e della “Tremonti-bis” per quelli effettuati a partire dall'8 luglio, questi deve tener conto, ai fini della determinazione del valore della media del quinquennio precedente e dell'investimento netto detassabile ai sensi degli artt.4 e 5, della frazione di periodo d'imposta in cui opera la cumulabilità (nell'ipotesi di coincidenza tra periodo d'imposta e anno solare, i valori risultanti devono essere moltiplicati per 176, che sono i giorni compresi tra l'08.07.2002 e il 31.12.2002, e divisi per 365).

Nell'ipotesi, altresì, di fruizione della detassazione di cui alla legge 383/2001 per gli investimenti realizzati in tutto il periodo d'imposta e del credito d'imposta in esame per quelli realizzati dopo l'8 luglio, il medesimo criterio proporzionale deve essere utilizzato ai fini della determinazione del valore dell'investimento netto agevolabile ai sensi dell'art.8, mentre per il calcolo della detassazione “Tremonti-bis” devono essere applicate le consuete regole.

- Ø anche nell'ambito della nuova disciplina, resta ferma la **validità delle istruzioni e dei chiarimenti**, in quanto compatibili, forniti dall'Agenzia **nelle precedenti Circolari**, in particolare, la n.41/E/2001 e la n.38/E/2002.

Pertanto, come sostenuto dall'ANCE, continua ad applicarsi per le imprese di costruzioni il concetto di struttura produttiva autonoma, intesa come l'insieme dei cantieri localizzati nella stessa area svantaggiata.

Si evidenzia, inoltre, che, a partire dal 25 luglio u.s., è stato messo a disposizione dei contribuenti, sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) il software “CREDITO 388” che consente l'invio telematico delle istanze d'accesso al beneficio, così come disposto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 luglio 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.173 del 25 luglio 2002.

Si segnala infine che, sia nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento di cui al DPR 600/1973, sia con le modalità previste dal Decreto Interministeriale, di cui al comma 8 dell'art.8, di prossima emanazione, l'Agenzia delle Entrate effettuerà rigorosi controlli, sia a livello formale che documentale, e le necessarie verifiche sulla corretta applicazione delle disposizioni agevolative e sulla valutazione della qualità degli investimenti effettuati.

[4516-Risoluzione n.249-E del 25 luglio 2002 .pdf](#)[Apri](#)

